

## **Decreto del 11 febbraio 2008 - Min. Economia e Finanze**

Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivit 

### **Articolo 2**

Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivit 

### **Articolo 3**

Disposizioni transitorie per il periodo d'imposta 2007

### **Articolo 4**

Abrogazione delle disposizioni che riguardano l'annotazione separata nei confronti dei contribuenti multipunto e multiattivit .

### **Articolo 5**

Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore

**Preambolo - Preambolo**

*In vigore dal 6 marzo 2008*

**IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, e successive integrazioni, con i quali sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il

Ministero dell'economia e delle finanze;  
Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivit 

*In vigore dal 6 marzo 2008*

1. I contribuenti che esercitano due o pi  attivita' di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attivita' esercitate, nonch  quelli derivanti dall'attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

2. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi. In caso di esercizio di pi  attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivit 

*In vigore dal 6 marzo 2008*

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano due o pi  attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'[art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito con modificazioni nella [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'[art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al precedente comma sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altres  ai fini dell'applicazione dell'[art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#).

3. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Disposizioni transitorie per il periodo d'imposta 2007

*In vigore dal 6 marzo 2008*

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, valgono le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto e i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non possono essere utilizzati per l'attività di accertamento di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dei soggetti che svolgono l'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

2. Per il periodo d'imposta di cui al comma 1, nei confronti dei predetti soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, dell'art. 10, della legge 10 maggio 1998, n. 146.

#### Torna al sommario

**Articolo 4** - Abrogazione delle disposizioni che riguardano l'annotazione separata nei confronti dei contribuenti multipunto e multiattività'.

*In vigore dal 6 marzo 2008*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e' abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 riguardante "Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattività" e successive integrazioni. Sono altresì abrogati i provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 24 dicembre 1999, recante "Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" e del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 recante "Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore".

2. A decorrere dallo stesso periodo d'imposta sono altresì abrogate tutte le disposizioni previste nei singoli decreti di approvazione degli studi di settore in contrasto con quanto disposto nel presente decreto, nonché quelle riguardanti le cause di inapplicabilità relative all'esercizio di due o più attività di impresa, ovvero all'esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo di più unità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Torna al sommario

**Articolo 5** -

Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore

*In vigore dal 31 dicembre 2012*

1. Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, i risultati

derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'[articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito con modificazioni nella [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'[articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146](#).

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti individuati dal [decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta".

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende".

3. Nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2-bis, ed a quello in corso alla data del 31 dicembre 2011 ed ai successivi.

[Torna al sommario](#)

---